

Trib. Varese, sez. I civ., ordinanza 6 luglio 2012
(est. G. Buffone)

MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI, D.LGS. 28/2010 – RINVIO DEL PROCEDIMENTO PER MEDIAZIONE SU INVITO DEL GIUDICE CUI HANNO ADERITO LE PARTI – UDIENZA DI RINVIO – MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI – APPLICAZIONE DELL’ART. 309 C.P.C. – SUSSISTE.

Non è imposto alle parti, in caso di esito favorevole della mediazione, di darne atto nel processo ben potendo semplicemente non comparire per provocare l’estinzione del giudizio.

Omissis

Successivamente all’udienza odierna, nessuno è comparso . Si dà atto che le parti si erano rivolte ai mediatori, su invito del giudice, per sperimentare un tentativo. Ne consegue che, probabilmente, l’esito della mediazione ha avuto buon fine. Non è imposto alle parti, in caso di esito favorevole della mediazione, di darne atto nel processo ben potendo semplicemente non comparire per provocare l’estinzione del giudizio.

IL GIUDICE,
P.Q.M.

visti gli artt. 181, comma I, 309 c.p.c.
RINVIA la causa all’udienza del: 21 settembre
2012, ore 9.00
SI COMUNICHI ai difensori